



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 dicembre 2017  
(OR. en)

15962/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0347 (COD)**

---

---

**ENER 527  
CODEC 2135**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 dicembre 2017
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2017) 769 final
----------------	---------------------

---

Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che abroga il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea
----------	--

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 769 final.

All.: COM(2017) 769 final



Bruxelles, 19.12.2017  
COM(2017) 769 final

2017/0347 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che abroga il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La seguente proposta di abrogazione del regolamento (UE) n. 256/2014 (nel prosieguo "il regolamento") è presentata nel quadro del programma REFIT della Commissione e del suo impegno per legiferare meglio. L'obiettivo è garantire un quadro legislativo adatto allo scopo e di qualità, come affermato nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea<sup>1</sup>. La Commissione ritiene che il regolamento non sia più adatto allo scopo e propone che sia abrogato.

Il 26 febbraio 2014 è stato adottato il regolamento (UE) n. 256/2014 sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea, per garantire che la politica energetica dell'UE si sviluppasse in modo efficace e rispondesse alle esigenze reali dell'UE. Il regolamento è stato completato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 della Commissione, del 16 ottobre 2014, che stabilisce la forma e i dettagli tecnici della comunicazione di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (UE) n. 256/2014<sup>2</sup>.

Sulla base dell'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (UE) n. 256/2014 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2014 della Commissione impongono agli Stati membri di comunicare alla Commissione i progetti di investimento per i quali i lavori di costruzione o di disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all'investimento. In tal modo la Commissione avrebbe avuto accesso ai dati e alle informazioni relativi agli sviluppi previsti nelle capacità di produzione, trasporto e stoccaggio nonché ai progetti nei vari settori dell'energia di interesse per l'Unione e importanti per le politiche energetiche e di investimento future.

Pertanto il regolamento si prefiggeva di offrire alla Commissione un quadro generale dello sviluppo degli investimenti nell'infrastruttura energetica nell'UE, in modo da assolvere meglio le responsabilità nel settore dell'energia.

Gli obblighi previsti dal regolamento erano già in vigore nell'ambito del regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96<sup>3</sup>. La Corte di giustizia ha annullato il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010<sup>4</sup> a causa dell'errata base giuridica, ma esso è rimasto efficace fino all'adozione del regolamento (UE) n. 256/2014.

---

<sup>1</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea. GU L 123 del 12.5.2016, pag. 14.

<sup>2</sup> GU L 302 del 22.10.2014, pag. 26.

<sup>3</sup> GU L 180, del 15.7.2010, pag. 7.

<sup>4</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012, causa C-490/10, Parlamento/Consiglio, (Racc. 2012, pag. I-0000).

Gli Stati membri hanno tenuto tre esercizi di comunicazione (nel 2011, nel 2013 e nel 2015) dall'entrata in vigore degli obblighi previsti dal regolamento e da quello precedente, il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010. È trascorso pertanto un lasso di tempo sufficiente che consente alla Commissione di poter effettuare un'analisi critica basata su elementi concreti per valutare se il regolamento abbia avuto gli effetti attesi.

## 2. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

### • **Valutazioni ex post, adeguatezza della regolamentazione e semplificazione**

La Commissione ha richiesto tre studi esterni dopo che tre Stati membri hanno condotto altrettanti esercizi di comunicazione nell'ambito del regolamento e di quello precedente. Nel 2016, alla luce dei risultati ottenuti, la Commissione ha riesaminato il regolamento (UE) n. 256/2014, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento stesso. Tale riesame faceva parte di una più ampia verifica di adeguatezza che riguardava gli obblighi di pianificazione e di comunicazione previsti dalla normativa in materia di energia. La verifica di adeguatezza è stata pubblicata dalla Commissione a novembre 2016<sup>5</sup>, unitamente alla proposta di un regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia<sup>6</sup>.

Da tale esercizio è emerso quanto segue.

1. Vi sono sovrapposizioni significative tra gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento e gli obblighi di comunicazione all'ENTSO-E<sup>7</sup> e all'ENSTO-G<sup>8</sup>, e gli obblighi previsti dal regolamento apportano poco o nessun valore aggiunto.
2. La maggior parte delle informazioni fornite dagli Stati membri ai sensi del regolamento possono essere facilmente ottenute da altre fonti, quali l'ENTSO (rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione), i TYNDP (piani decennali di sviluppo della rete), le relazioni annuali dei gestori del sistema di trasmissione e delle imprese di servizi di pubblica utilità e i piani nazionali di sviluppo settoriale (ad esempio i piani d'azione per le energie rinnovabili). Inoltre la Commissione raccoglie periodicamente informazioni di mercato attraverso il sistema di osservazione del mercato energetico.
3. I dati raccolti in tutti e tre gli esercizi completati hanno riguardato soltanto la metà circa del settore energetico dell'UE.

---

<sup>5</sup> SWD(2016) 396 final  
[http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1\\_en\\_autre\\_document\\_travail\\_service\\_part1\\_v4.pdf](http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf)

<sup>6</sup> COM(2016) 0759 final/2 – 2016/0375 (COD). Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013.

<sup>7</sup> European Network of Transmission System Operators for Electricity (rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica).

<sup>8</sup> European Network Transmission System Operator for Gas (rete europea di gestori del sistema di trasporto del gas).

4. Difficoltà insite nell'attuazione di alcuni obblighi previsti dal regolamento, in particolare per quanto riguarda le informazioni da fornire in merito alla capacità futura, hanno inficiato l'utilità dei tre esercizi di comunicazione svolti.

Di conseguenza la Commissione ha concluso che il regolamento (UE) n. 256/2014 non ha avuto i risultati attesi. È pertanto opportuno proporre l'abrogazione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nell'ambito dei lavori preparatori per la proposta d'iniziativa legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia<sup>9</sup>, la Commissione ha svolto un'ampia consultazione per raccogliere opinioni e contributi di portatori di interessi, cittadini e Stati membri. Nel quadro della consultazione è stato chiesto in che modo fosse possibile migliorare le disposizioni di pianificazione e comunicazione vigenti per conseguire gli obiettivi dell'Unione dell'energia e per ridurre gli oneri amministrativi.

La consultazione pubblica è durata oltre 12 settimane, dall'11 gennaio al 22 aprile 2016. Le risposte sono confluite nella valutazione e nella verifica di adeguatezza della Commissione in merito agli obblighi di pianificazione e comunicazione vigenti nonché nella valutazione d'impatto della proposta legislativa sulla governance dell'Unione dell'energia.

I partecipanti alla consultazione hanno ritenuto che si potessero abrogare<sup>10</sup> gli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 256/2014.

### 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta abroga il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio.

La base giuridica del regolamento (UE) n. 256/2014, vale a dire l'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è soggetta alla procedura legislativa ordinaria. La Commissione propone pertanto al Parlamento europeo e al Consiglio di abrogare il regolamento.

---

<sup>9</sup> COM(2016) 0759 final/2 – 2016/0375 (COD). Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013.

<sup>10</sup> Cfr. ibidem, SWD(2016) 396 final, pag. 118.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Il regolamento ha avuto effetti molto limitati sul bilancio relativi alla spesa per le tecnologie dell'informazione, all'acquisizione di dati e al rimborso degli esperti. Non era previsto nemmeno alcun impatto diretto di rilievo sui bilanci degli Stati membri.

L'abrogazione del regolamento porrà fine alle spese limitate ad esso collegate; contribuirà a razionalizzare l'uso delle risorse della Commissione e degli Stati membri eliminando la duplicazione degli obblighi di comunicazione e di elaborazione dei dati messi a disposizione da altre fonti di migliore qualità.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che abroga il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,  
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194,  
vista la proposta della Commissione europea,  
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,  
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>11</sup>,  
visto il parere del Comitato delle regioni<sup>12</sup>,  
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,  
considerando quanto segue:

- (1) Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea hanno confermato il loro impegno congiunto ad aggiornare e semplificare la legislazione nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>13</sup>.
- (2) Al fine di ripulire la legislazione e ridurre il volume è necessario individuare le norme obsolete e non più adatte allo scopo. L'abrogazione di tali norme mantiene il quadro legislativo trasparente, chiaro e di facile uso.
- (3) Il regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup> impone agli Stati membri di comunicare alla Commissione i progetti di investimento per i quali i lavori di costruzione o di disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa una decisione finale relativa all'investimento.
- (4) Gli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 256/2014 relativi alla comunicazione di progetti di investimento e di informazioni e dati pertinenti erano già previsti dal regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio<sup>15</sup>. La Corte di giustizia ha

---

<sup>11</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

<sup>12</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

<sup>13</sup> GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

<sup>14</sup> Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 61).

<sup>15</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96 (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 7).

annullato il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010<sup>16</sup>, in quanto la sua base giuridica era errata, ma esso è rimasto efficace fino all'adozione del regolamento (UE) n. 256/2014.

- (5) Il precedente quadro normativo si prefiggeva di fornire alla Commissione i dati e le informazioni sugli sviluppi previsti nelle capacità di produzione, trasporto e stoccaggio e sui progetti nei vari settori dell'energia. Esso mirava a offrire alla Commissione un quadro complessivo dello sviluppo degli investimenti nell'infrastruttura energetica nell'Unione.
- (6) Dall'introduzione degli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 256/2014 e al regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 sono stati svolti tre esercizi di comunicazione (nel 2011, nel 2013 e nel 2015). Inoltre, dopo i tre esercizi di comunicazione degli Stati membri, condotti nell'ambito del regolamento (UE) n. 256/2014, la Commissione ha richiesto tre studi esterni. Di conseguenza è trascorso un lasso di tempo sufficiente ed è stata maturata un'esperienza adeguata per consentire alla Commissione di poter effettuare un'analisi critica basata su elementi concreti per valutare se il regolamento abbia avuto gli effetti attesi.
- (7) Nel 2016 la Commissione ha condotto il riesame di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 256/2014, compresa una consultazione dei portatori di interessi che ha riguardato tutti gli obblighi di pianificazione e comunicazione nel settore dell'energia. La Commissione ha concluso che vi erano sovrapposizioni significative tra gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) n. 256/2014 e quelli nei confronti dei gestori del sistema di trasmissione ENTSO-E e ENTSO-G. È emerso inoltre che la qualità e l'adeguatezza delle informazioni e dei dati ricevuti erano spesso molto scarse e che la Commissione poteva ormai avere accesso a tali informazioni e dati attraverso altre fonti, quali l'ENTSO (rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione), i TYNDP (piani decennali di sviluppo della rete), le relazioni annuali dei gestori del sistema di trasmissione e delle imprese di servizi di pubblica utilità e i piani nazionali di sviluppo. Si è infine osservato che la Commissione aveva accesso diretto ai dati di mercato attraverso il sistema di osservazione del mercato energetico.
- (8) Il regolamento (UE) n. 256/2014 non ha pertanto prodotto i risultati attesi in termini di quantità, qualità e adeguatezza dei dati e delle informazioni ricevuti dalla Commissione.
- (9) Di conseguenza, il regolamento (UE) n. 256/2014 dovrebbe essere abrogato,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 256/2014 è abrogato.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

---

<sup>16</sup> Sentenza del 6 settembre 2012 nella causa C-490/10, Parlamento/Consiglio, ECLI:EU:C:2012:525.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*